



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 232 LEGISLATURA N. IX

delibera
500

DE/LU/APL Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione tra il
0 NC Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la
Regione Marche relativa al PON Nazionale per
Prot. Segr. l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'occupazione
573 dei giovani denominata "Garanzia Giovani"

Lunedì 28 aprile 2014, presso la sede della Provincia di Macerata, in corso della Repubblica n. 28, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA
- ANTONIO CANZIAN
- PAOLA GIORGI
- MAURA MALASPINA
- PIETRO MARCOLINI
- ALMERINO MEZZOLANI
- LUIGI VIVENTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:

- SARA GIANNINI
- MARCO LUCHETTI

Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Gian Mario Spacca.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche relativa al PON Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'occupazione dei giovani denominata "GARANZIA GIOVANI".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di Funzione Lavoro e Formazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

D E L I B E R A

- di approvare lo schema di "Convenzione" tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche, contenuto nell'Allegato "A" della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relativo al Programma Operativo Nazionale (PON) Occupazione Giovani, in attuazione della Comunicazione COM (2013) 144 e della Raccomandazione CE del 22 aprile 2013, che istituendo una "Garanzia" per i giovani, ha invitato gli Stati Membri a "garantire" una serie di misure a favore dell'occupazione giovanile;
- di autorizzare il Dirigente della Posizione di Funzione Lavoro e Formazione a sottoscrivere la Convenzione, secondo lo schema di cui al precedente punto, e ad apportare eventuali modifiche non sostanziali alla stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****DOCUMENTO ISTRUTTORIO****A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013.
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013.
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative (YEI), che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%.
- Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, che istituisce la Garanzia Giovani.
- Proposta di Accordo di Partenariato (10/12/2013), che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE.
- Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014, che ripartisce tra le Regioni italiane le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani".

B) MOTIVAZIONE

La Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 (2013/C 120/01) ha istituito la Garanzia per i Giovani ed ha invitato gli Stati membri a mettere appunto un sistema di offerta tempestiva di studio e lavoro, ai giovani di età inferiore ai 25 anni. La Raccomandazione, inoltre, introduce un finanziamento importante nelle regioni europee dove la disoccupazione è superiore al 25%.

In attuazione delle disposizioni europee è stato messo a punto il Programma Operativo Nazionale – Occupazione Giovani (o piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani) che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano in tema di occupabilità dei giovani e, al tempo stesso, contribuisce al raggiungimento dei target fissati dalla Strategia Europea 2020, in particolare rappresenta un tassello nel percorso di riforme intrapreso dall'Italia in risposta al fenomeno dei NEET.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come indicato anche nel summenzionato PON, le Regioni e le Province Autonome svolgono il ruolo di organismi intermedi del PON YEI e alle stesse sono delegate le funzioni di cui all'art. 125 dello stesso Regolamento.

Il MLPS, tramite la Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, ha avviato, sin dal mese di ottobre 2013, una serie di incontri di concertazione con tutte le Regioni e con la Provincia autonoma di Trento, al fine di accompagnare la definizione del PON – Garanzia Giovani. Il confronto continuo ha avuto lo scopo di stabilire la governance gestionale complessiva del programma ed i relativi compiti del livello centrale e regionale, il tutto stabilito poi all'interno del Piano stesso.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

La Regione Marche ha partecipato agli incontri con il MLPS tramite il Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione, competente per le tematiche inerenti la Garanzia Giovani.

Inoltre, per contribuire a realizzare gli obiettivi previsti dal Programma "Garanzia Giovani", è stata istituita, a livello centrale, un'apposita Struttura di Missione che coinvolge, oltre al Ministero del Lavoro e alle sue agenzie tecniche (ISFOL e Italia Lavoro), l'INPS, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Dipartimento della Gioventù, il Ministero dell'Economia, le Regioni e Province autonome, le Province e Unioncamere.

Nello specifico, il programma Garanzia Giovani è articolato su un unico asse nel cui ambito previste le seguenti misure finanziabili, rivolte ai NEET, che, secondo la normativa comunitaria sopra richiamata, sono direttamente riconducibili al contrasto alla disoccupazione giovanile:

1. Accoglienza, presa in carico e orientamento
2. Formazione
3. Accompagnamento al lavoro
4. Apprendistato
5. Tirocinio extra curriculare anche in mobilità geografica
6. Servizio civile
7. Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità
8. Mobilità professionale e transnazionale e territoriale
9. Bonus occupazionale.

Nel PON nazionale sono anche indicati e descritti i principi che presiedono alla gestione e all'attuazione del programma:

- Sussidiarietà
- Contendibilità
- Profiling
- Monitoraggio.

Gli stessi sono richiamati anche nello schema di Convenzione ivi allegato.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto n. 237 del 04/04/2014 del Direttore Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, ha ripartito le risorse per la realizzazione del Piano di attuazione della Garanzia Giovani tra il Ministero e le Regioni, in particolare alla Regione Marche è stata assegnata la complessiva somma di Euro 29.299.733,00.

Si precisa che le risorse assegnate alla Regione Marche sono state distribuite nelle nove misure sopra indicate e sono riportate nel prospetto contenuto nell'art. 4 dello schema di Convenzione ivi allegato.

In data 16 aprile 2014 (ns. prot. di arrivo n. 0273183/16/04/2014/R_Marche/GRM/SIM/A) è pervenuto dalla DG - Politiche Attive e Passive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lo schema di Convenzione relativo al Programma Garanzia Giovani, che contiene la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche, quale organismo intermedio, oltre alla regolamentazione delle attività da realizzarsi sul territorio regionale.

Lo schema di Convenzione mette a disposizione (art.11) della Regione Marche un'ulteriore somma pari ad Euro 615.264,00 per la realizzazione di attività di assistenza tecnica.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In data 11 aprile 2014 - prot. n. 40/0013970, la DG - Politiche Attive e Passive del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha inviato una comunicazione che fa seguito al format di convenzione precedentemente trasmesso e alle indicazioni di livello politico, con la quale, tra l'altro, si stabilisce che con riferimento al target di età della Garanzia Giovani è stato chiarito che il Programma è destinato ai giovani compresi nella fascia di età 15 – 29 anni, tuttavia sarà data priorità agli interventi a favore dei giovani fino a 24 anni.

Con successivo atto la Regione Marche dovrà scegliere di avvalersi del servizio di pagamento da parte dell'Amministrazione centrale (Igrue nel primo periodo e Ministero del lavoro in un secondo momento) ovvero chiedere l'accreditamento delle somme presso la Tesoreria Regionale.

Tale Convenzione dovrà essere firmata e restituita al Ministero stesso, prima dell'avvio delle attività, stabilito per il giorno 1° maggio 2014 (art. 1 della Convenzione), si rende pertanto necessario, con il presente atto, approvare lo schema di Convenzione di cui all'Allegato "A" e autorizzare il Dirigente della Posizione di Funzione Lavoro e Formazione a sottoscrivere la stessa ed apportare eventuali modifiche non sostanziali, nonché ad emanare i successivi e conseguenziali atti.

C) ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della Deliberazione avente a oggetto:

"Approvazione dello schema di Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche relativa al PON Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'occupazione dei giovani denominata "GARANZIA GIOVANI".

La Responsabile del procedimento
(Rossella Bugatti)

VISTO

Il Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione
(Fabio Montanini)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE,
LAVORO, TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta altresì che dal presente atto non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
(Raimondo Orsetti)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A"

Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea
per l'Occupazione dei Giovani

CONVENZIONE
TRA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro
(di seguito denominato MLPS DG Politiche Attive e Passive del Lavoro)

E

REGIONE MARCHE
(di seguito denominata Regione)

PREMESSO CHE:

- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini" che dettano disposizioni in merito al tirocinio;
- la Legge n. 64 del 6 marzo 2001, "Istituzione del servizio civile nazionale" (con modifiche del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43) istituisce e disciplina il servizio civile;
- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247" disciplina il contratto di apprendistato;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), interviene a sostegno dei "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013, individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (cui in questo documento ci si riferisce con l'abbreviazione PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;
- il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- il summenzionato Piano al par. 2.2.1 "Governance gestionale" indica che l'attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;
- l'"Outline for the YGIP - Non-exhaustive list of examples of Youth Guarantee policy measures and reforms that can be supported by the European Social Fund ESF and the Youth Employment Initiative (YEI)" comprensivo degli allegati prevede che la Youth Employment Initiative finanzi unicamente misure direttamente riconducibili al contrasto alla disoccupazione giovanile e non azioni di sistema e azioni di assistenza tecnica;
- in applicazione dell'art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013, gli Stati membri beneficiari dell'iniziativa devono impegnare le risorse dell'iniziativa per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015) nell'ottica di accelerare l'attuazione della YEI, in coerenza, tra le altre, con le disposizioni dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che consentono l'approvazione e l'avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI prima della presentazione dell'accordo di partenariato. Tale interpretazione è confermata dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione che evidenzia l'urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure finanziate della YEI;
- è data facoltà al MLPS e alle Regioni di anticipare la data di ammissibilità delle spese al 1° settembre 2013, ex art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- al fine di consentire una tempestiva attuazione del PON – YEI, la Ragioneria Generale dello Stato anticiperà a valere sul Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ex art. 5 della Legge n. 183/87 risorse pari a € 300.000.000,00;
- richiamata la DGR n. _____ del _____, con la quale la Giunta Regionale Marche ha approvato il presente schema di Convenzione e autorizzato il Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione – Fabio Montanini alla sua sottoscrizione in nome e per conto della Regione,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**Art. 1****Avvio delle attività**

1. Le attività hanno inizio dal 01.05.2014.
2. La Regione si riserva la facoltà di anticipare l'ammissibilità delle spese al 1° settembre 2013 ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, assicurando la coerenza con gli interventi previsti nel Piano di Attuazione regionale.

Art. 2**Delega alla Regione**

1. La Regione viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del PON – YEI ai sensi del comma 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e pertanto le sono delegate tutte le funzioni previste dell'art. 125 del summenzionato regolamento.
2. A tale scopo sono attribuite alla Regione risorse complessive pari ad € 29.299.733,00.
3. La Regione si impegna a presentare, entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Piano di attuazione regionale coerente con le finalità e l'impianto metodologico del Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani e del PON YEI e con le schede descrittive degli interventi.

Art. 3**Anticipazione dei fondi**

1. Alla stipula della Convenzione la Regione riceve, a titolo di anticipazione, un importo pari al 7% del Piano di Attuazione regionale ad esclusione della misura "Bonus occupazionale" di cui al comma 3 dell'art. 5,
2. Tale anticipo viene erogato dal MLPS DG Politiche Attive e Passive del Lavoro a valere sul Fondo di Rotazione Legge n. 183/87. Contestualmente all'adozione del Sistema di Gestione e Controllo di cui all'art. 6, si procede alla definizione della procedura di recupero dell'anticipo.

Art. 4**Allocazione delle risorse assegnate**

1. La Regione alloca gli importi assegnati alle misure secondo quanto indicato nel prospetto seguente:

Misure	Importi
1 Accoglienza, presa in carico e orientamento	€ 2.780.133,00
2 Formazione	€ 4.825.000,00
3 Accompagnamento al lavoro	€ 3.568.800,00
4 Apprendistato	€ 1.960.000,00
5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica	€ 7.552.000,00
6 Servizio civile	€ 3.763.800,00



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7 Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità	€ 450.000,00
8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale	€ 1.200.000,00
9 Bonus occupazionale	€ 3.200.000,00
TOTALE	€ 29.299.733,00

Le misure suindicate sono descritte nelle schede allegate al PON YEI e rappresentano il quadro di riferimento per le azioni che le Regioni possono attuare nel contesto della presente Convenzione.

2. La Regione gestisce le risorse finanziarie rese disponibili dal MLPS - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro, compatibilmente con i vincoli di destinazione previsti dalle misure su indicate.
3. La sopra descritta allocazione potrà essere variata entro il 30 settembre 2015. La Regione provvederà a comunicare le variazioni inferiori o uguali al 20% al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro. Le variazioni superiori al 20% dovranno essere autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro. Tali variazioni si intenderanno approvate dal MLPS se non perviene risposta entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 5

Attuazione delle misure

1. Per l'attuazione della Misura "Bonus Occupazione", il Ministero individua l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quale Organismo Intermedio del PON YEI ai sensi dell'art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Con riferimento alla misura "Servizio Civile", la Regione intende emanare propri Avvisi pubblici in relazione al servizio civile regionale.
3. Con riferimento alla misura "Bonus occupazionale", la Regione intende avvalersi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la completa gestione delle risorse previste di cui all'articolo 3, comma 1, rigo 9 in coerenza con quanto sarà previsto dal Piano di attuazione regionale.
4. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale effettua l'attività di monitoraggio periodico sull'avanzamento della misura, mantenendo evidenza contabile separata per Regione.
5. Le risorse di cui alla Misura "Bonus Occupazionale", pur destinate al summenzionato Organismo Intermedio, rimangono nella disponibilità della Regione. Pertanto, alla luce delle risultanze del monitoraggio e qualora fosse necessaria una riprogrammazione, la Regione ha facoltà di procedere in tal senso entro il 30 settembre 2015 secondo quanto disposto all'art. 3 comma 3.
6. La Regione per l'attuazione della Misura 5 – Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica, si riserva la possibilità di promuovere apposita collaborazione con l'INPS – Direzione Regionale Marche, per l'erogazione della sola indennità di partecipazione al giovane.

Art. 6

Gestione e controllo

1. La Regione si impegna ad adottare e inviare all'AdG il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo regionale "Garanzia Giovani", corredato delle procedure interne e della pista di controllo in coerenza con l'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'Allegato XIII al Regolamento (UE) n. 1303/2013.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

2. La Regione si impegna ad informare l'AdG in merito ad eventuali aggiornamenti del Sistema di gestione e controllo adottato, intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e normativo-procedurale.
3. La Regione si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a livello di O.I., nell'attuazione degli interventi.
4. La Regione fa ricorso alle opzioni di costi semplificati di cui all'art. 67 comma 1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, come previsto nel Piano di attuazione regionale e può optare per le proprie procedure di semplificazione dei costi o per la metodologia nazionale per la rendicontazione.
5. La Regione si impegna a predisporre la dichiarazione delle spese sostenute in qualità di Organismo Intermedio, da inviare all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione del PON YEI.
6. La Regione si impegna inoltre a:
 - a) eseguire i controlli di primo livello ex art. 125, Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche in loco presso i beneficiari delle operazioni, al fine di verificare la corretta applicazione del metodo di rendicontazione stabilito attraverso l'esame del processo o dei risultati del progetto, ad esclusione delle misure delegate all'INPS;
 - b) esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari ed emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute e informare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del PON YEI;
 - c) informare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto precedente, assicurando la registrazione degli stessi all'interno del sistema informatico dell'AdG – SIGMA, anche per tramite dei propri sistemi informativi;
 - d) comunicare entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre al MLPS - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro, tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - e) informare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione in merito a eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti, e tenere una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi.
7. La Regione si impegna a fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Certificazione per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dall'art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
8. La Regione si impegna a fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare la descrizione dei sistemi di gestione e controllo, l'esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione del PON YEI.
9. La Regione si impegna ad esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e dall'Autorità di Certificazione e a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte del MLPS - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro.
10. La Regione si impegna a fornire al MLPS - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione della Relazione annuale di attuazione e della Relazione finale di attuazione del PON YEI.
11. La Regione si impegna a fornire al Ministero, ai fini dell'aggiornamento del Comitato di Sorveglianza, gli elementi relativi ai progressi nell'esecuzione di misure intese a contrastare la disoccupazione giovanile ai sensi dell'art. 111 comma 4 lett. h) del Regolamento (UE) n.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

1303/2013 e ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1304/2013. Con apposita richiesta e per particolari esigenze informative del Comitato di Sorveglianza, il Ministero può richiedere alla Regione, ulteriori elementi a scadenze diverse che saranno preventivamente comunicate.

12. La Regione assicura il collegamento del proprio sistema informativo con il sistema informativo SIGMA del MLPS DG Politiche Attive e Passive del Lavoro – SIGMA secondo il protocollo di colloquio.
13. La Regione si impegna ad assicurare, anche presso i beneficiari e gli Organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto della pista di controllo del PON YEI, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
14. Il Ministero, ai fini di assicurare l'obbligo di impegnare le risorse entro il 31 dicembre 2015 e evitare il disimpegno delle risorse al 31 dicembre 2018, richiede le previsioni di impegno e le previsioni di spesa alla Regione con cadenza semestrale al fine di contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa, fatte salve eventuali richieste con periodicità diverse.
15. Il Ministero procede a disimpegnare gli importi anticipati e non impegnati contabilmente dalla Regione alla data del 31/12/2015, nonché gli importi impegnati contabilmente e non spesi dalla medesima Regione alla data del 31/12/2018. La relativa procedura è descritta nel Sistema di gestione e controllo.

Art. 7**Contendibilità dei servizi**

1. La Regione si impegna a sostenere le spese relative alle misure erogate in altre Regioni italiane, nei confronti dei giovani residenti sul proprio territorio.
2. Le spese sostenute per i giovani non residenti nel proprio territorio saranno rimborsate alla Regione erogante per il tramite del MLPS che gestirà tutte le operazioni di compensazione. La procedura di compensazione è descritta nel Sistema di gestione e Controllo del MLPS.
3. Al fine di agevolare l'attuazione della procedura di compensazione, il Ministero si riserva la possibilità di trattenere una quota a partire dalla disponibilità del Piano di attuazione regionale di cui al comma 1 dell'art. 4, in base ai dati di monitoraggio relativi all'avanzamento della spesa.

Art. 8**Monitoraggio e valutazione**

1. Per rendere effettive le azioni previste dal Piano di attuazione, la Regione si impegna ad adottare le "Linee guida sulla piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani", adottate nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014.
2. Il Ministero adegua il proprio sistema di gestione e controllo, mettendo a disposizione della Regione strumenti di monitoraggio quantitativo, fisico e finanziario.
3. La Regione si impegna a predisporre monitoraggi semestrali sugli stati di avanzamento delle attività, contenenti anche informazioni qualitative nel primo anno di attuazione ovvero fino al 31 dicembre 2014. A partire dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018 la Regione si impegna a predisporre monitoraggi trimestrali sugli stati di avanzamento delle attività della Regione.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

4. In attuazione all'art. 19 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, il Ministero effettua la valutazione sull'efficacia, sull'efficienza e sull'impatto della Garanzia Giovani almeno due volte nel corso del periodo di programmazione. La prima valutazione è completata entro il 31 dicembre 2015 e la seconda valutazione entro il 31 dicembre 2018. Per tale valutazione si fa riferimento agli indicatori definiti nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel "Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani" e a quelli aggiuntivi definiti nell'allegato C alla presente Convenzione e sono acquisiti dal MLPS mediante i sistemi informativi adottati (piattaforma informativa e sistema gestionale).
5. Il Ministero predispone appositi progetti per la valutazione comparata delle misure più rilevanti, del profiling e del Programma nel suo complesso, consentendo un periodico confronto sull'andamento dei progetti, e mettendo a disposizione della Regione i risultati anche parziali dei progetti di valutazione.
6. Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi, la Regione e/o i detentori dei dati si impegnano a fornire al Ministero e/o ai soggetti da esso incaricati i dati relativi alle misure attuate.

Art. 9**Sussidiarietà**

1. Qualora le risultanze del monitoraggio evidenzino disallineamenti nell'implementazione del Piano di Attuazione Regionale della Garanzia per i Giovani, la Regione e il Ministero concordano di porre in essere interventi mirati di rafforzamento, ivi inclusa la possibilità di un affiancamento da parte del Ministero del Lavoro e delle sue agenzie strumentali e di eventuali condivisi interventi in sussidiarietà.

Art. 10**Ulteriori impegni della Regione**

1. La Regione si impegna inoltre a:
 - a) osservare nell'ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere i dispositivi in materia d'informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - b) adeguarsi, nella progettazione e realizzazione delle azioni di comunicazione, a quanto previsto dalle Linee Guida per la comunicazione, che si allegano alla presente convenzione;
 - c) stabilire procedure idonee ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati anche dai beneficiari e dai soggetti attuatori, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 140 indicato al punto precedente, per tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o qualora, si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale;
 - d) osservare le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

Art. 11**Ulteriori impegni del Ministero del Lavoro**

1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna a:
 - a) inoltrare le richieste di erogazione pervenute dalla Regione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS IGRUE e fornire informazioni sugli esiti di tali richieste;
 - b) inviare alla Commissione Europea e al MEF le dichiarazioni di spesa previste dall'art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, previa acquisizione del relativo rendiconto trimestrale da parte della Regione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) disporre liquidazioni periodiche a seguito degli avvenuti pagamenti intermedi da parte della CE, anche a compensazione delle spese sostenute e rendicontate da una Regione a favore di giovani residenti in altre Regioni;
- d) mettere a disposizione della Regione risorse pari ad € 615.264,00. Per tali adempimenti di assistenza tecnica verranno utilizzati in anticipazione le risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 9 della Legge 236/93.

Art. 12

Clausola di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto disposto nella normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Data _____

Regione Marche
Il Dirigente della P.F. Lavoro e
Formazione
Fabio Montanini

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Direzione Generale
per le politiche attive e passive del lavoro
Salvatore Pirrone

Y
19